



La Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura ha, tra i propri compiti, quello di dare attuazione, mediante formatori appositamente delegati, al progetto *European Gaius*, finalizzato al rafforzamento della cultura giuridica europea dei magistrati italiani. Il Consiglio Superiore della Magistratura – facendo seguito alla Comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2006 sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea – ha individuato, quale azione mirata a consentire ai magistrati italiani “un salto di qualità in termini di conoscenza del diritto europeo”, la “comunicazione... delle più rilevanti pronunce nazionali ed europee sul diritto dell’Unione e sulla CEDU, intervenute nel periodo, e delle principali novità normative di tali settori”.

Sommario

DIRITTO CIVILE	2
CORTE DI GIUSTIZIA	2
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.....	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	6
CORTE DI CASSAZIONE	6
DIRITTO DEL LAVORO	8
CORTE DI GIUSTIZIA	8
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.....	10
CORTE DI CASSAZIONE	11
DIRITTO PENALE	12
CORTE DI GIUSTIZIA	12
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.....	14
CORTE COSTITUZIONALE.....	18
CORTE DI CASSAZIONE	19
FOCUS IMMIGRAZIONE	20
CORTE DI GIUSTIZIA	20
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.....	22
CORTE DI CASSAZIONE	24
GIURISPRUDENZA DI MERITO	28

Per dare concretezza a questa azione si è pensato, per il distretto di Catania, alla redazione di un **bollettino di aggiornamento**, nella forma di newsletter, in cui vengano rassegnate le principali novità normative e giurisprudenziali del settore, con particolare attenzione a quelle dotate di impatto sull'attività giudiziaria. Nel contesto del sovraccarico di informazioni cui la società digitale spesso ci sottopone, l'intenzione è quella di offrire ai magistrati togati ed onorari ed ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari una selezione di materiali che consentano di rispondere ad esigenze di agile ed esaustivo aggiornamento nelle materie del diritto civile, penale e del lavoro, con un focus tematico sulla materia dell'immigrazione.

La realizzazione di tale newsletter passa attraverso la fondamentale collaborazione della Struttura didattica territoriale con la **Clinica legale "Coesione e diritto"**, un programma avanzato di formazione giuridica in diritto internazionale e dell'Unione europea promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, nel solco della tradizionale sinergia tra mondo giudiziario e mondo accademico. Il programma clinico offre agli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza l'opportunità di svolgere attività di ricerca e documentazione su problemi di concreta applicazione delle norme di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, nella consapevolezza della crescente centralità di queste discipline nella formazione del giurista. Esso opera attraverso gruppi di lavoro misti composti da neo-laureati, dottorandi di ricerca, ricercatori e docenti, che operano in sinergia con le istituzioni presenti sul territorio. La collaborazione tra la Clinica legale di Catania e la Scuola superiore della magistratura si inserisce a pieno titolo in questo modello di cooperazione e dialogo, nel solco della tradizionale cooperazione tra mondo giudiziario e mondo accademico.

L'auspicio che formuliamo è che questa esperienza possa diventare un'occasione di reciproco arricchimento sia per chi redige e cura la newsletter che per quanti, dall'altra parte dello schermo, avranno il desiderio di consultarla. A partire da questo numero, la newsletter si avvale anche della collaborazione del Centro di Documentazione europea attivo presso l'Università degli Studi di Catania.

Trasmettiamo, dunque, il primo numero del 2020, contenente significative pronunce in materia di diritti umani, tra cui la sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso *Buturuga c. Romania*, in cui l'obbligo positivo per gli Stati di prevenire e sanzionare la violenza domestica viene espressamente esteso al fenomeno della c.d. cyber-violenza.

Scuola Superiore della Magistratura
Struttura didattica territoriale di formazione decentrata del distretto di Corte d'Appello di
Catania

dott.ssa Francesca Cercone, dott.ssa Claudia Cottini, dott. Luca Lorenzetti, dott.ssa Caterina Musumeci, dott.ssa Chiara Salamone, dott.ssa Angela Dell'Ali, dott.ssa Angela Patrizia Giuca

Struttura didattica: catania@scuolamagistratura.it

Referente *European Gaius* civile, dott.ssa Chiara Salamone: chiara.salamone@giustizia.it

Clinica Legale 'Coesione e Diritto' | Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania

Redattori: dott. Giuseppe Asaro, dott.ssa Claudia Cinnirella, dott. Giuseppe Emanuele Corsaro, dott.ssa Giulia Cristiano, dott. Marco Fiscaro, dott.ssa Giorgia Lo Tauro, dott.ssa Maria Pappalardo – Alessandra Alosi, dott. Marco Cassarà, Carla Coco, Martina Conti Bellocchi, dott.ssa Gemma Halliday, Giulia Lizzio, Marianna Nicolosi, dott.ssa Giulia Oliva, Lucio Samperi, dott. Sergio Vittorio Scuderi.

Docenti Referenti: Prof. Adriana Di Stefano, Prof. Rosario Sapienza | Diritto internazionale e Diritto dell'Unione europea: risorse.internazionali@lex.unict.it

Web: <http://www.lex.unict.it/it/cdl/la-clinica-legale-coesione-e-diritto>

Clinica Legale Coesione e Diritto: clinicalegalecoesioneeditto@gmail.com

Legal Clinics Lex.UniCT: clinical.law@lex.unict.it

DIRITTO CIVILE

CORTE DI GIUSTIZIA

- Corte di giustizia, Grande Sezione, causa C-274/14, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico Administrativo Central*, sentenza del 21 gennaio 2020

Articolo 267 TFUE – nozione di “giurisdizione” – irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

L'organo di rinvio deve soddisfare i requisiti propri di una giurisdizione quali l'origine legale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti, l'applicazione di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza, inamovibilità ed imparzialità. La mancanza dei suddetti requisiti comporta l'irricevibilità della domanda pregiudiziale, in quanto l'organo non può essere qualificato come giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE. Tuttavia, il fatto che l'organismo di rinvio non costituisca una “giurisdizione” ai sensi della suddetta norma non lo dispensa dall'obbligo di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione nell'adozione delle proprie decisioni, disapplicando, se del caso, le disposizioni nazionali che appaiano contrarie a norme del diritto dell'Unione provviste di effetto diretto.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, Grande Sezione, causa C-122/18, *Commissione europea c. Repubblica italiana*, sentenza del 28 gennaio 2020

Direttiva 2011/7/UE – lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione – obbligazione di risultato degli Stati membri di assicurare il rispetto del termine di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Nel caso di transazioni in cui il debitore è una pubblica amministrazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare, oltre che di prevedere nella normativa interna, l'effettivo rispetto dei termini di pagamento previsti dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva

2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cioè trenta giorni, con possibile proroga fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di garantire il buon andamento del mercato interno e la liquidità alle imprese. La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni, non riuscendo ad assicurare che le sue pubbliche amministrazioni, quando siano debentrici nel contesto di simili transazioni, rispettino i suddetti termini di pagamento.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, II sezione, causa C-395/18, *Tim SpA-Direzione e coordinamento Vivendi SA contro Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze*, sentenza del 30 gennaio 2020

Direttiva 2014/24/UE – articolo 18, par. 2 – articolo 57, par. 4 – motivi di esclusione facoltativi – violazione da parte del subappaltatore degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

L'articolo 57, par. 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l'articolo 57, par. 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, VIII sezione, causa C-832/18, *A. e altri contro Finnair Oyj*, sentenza del 12 marzo 2020

Trasporto aereo – regolamento (CE) n. 261/2004 – articoli 5 e 7 – diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo originario e sostitutivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo articolo 7, par. 1, deve essere interpretato nel

senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto ad una compensazione pecuniaria ed il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, VI sezione, causa C-66/19, *JC contro Kreissparkasse Saarlouis*, sentenza del 26 marzo 2020

Tutela dei consumatori – direttiva 2008/48/CE – contratti di credito ai consumatori – diritto di recesso – rinvio per relationem a disposizioni nazionali

L'articolo 10, par. 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall'articolo 14, par. 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono tra le informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima.

L'articolo 10, par. 2, lettera p), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione, in quanto tale modalità non soddisfa l'obbligo di informare il consumatore in modo chiaro e conciso in merito alle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.

[Testo della sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI¹

- Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Sanofi Pasteur c. Francia*, ricorso n. 25137/16, sentenza del 13 febbraio 2020

¹ L'espressione 'Corte europea dei diritti umani' (dalla versione ufficiale inglese *European Court of Human Rights*) è utilizzata dalla redazione a preferenza di quella 'Corte europea dei diritti dell'uomo' (traduzione non ufficiale dalla versione francese *Cour Européenne des droits de l'homme*). Essa costituisce formula in uso nel linguaggio specialistico e accreditata nella letteratura scientifica di riferimento.

Art. 6 par.1 CEDU – insufficiente motivazione – obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE

Costituisce violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU l'insufficiente motivazione offerta dalla Corte di Cassazione francese con riguardo alla scelta di non effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Nel caso di specie, la Cassazione francese non ha offerto una motivazione sufficiente circa il ricorrere di almeno una delle eccezioni all'obbligo generale di rinvio gravante sui giudici di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 par. 3 TFUE, quali delineate dalla Corte di Giustizia a partire dal caso *Cilfit* (causa C-283/81, sentenza del 6 ottobre 1962).

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Gaughran c. Regno Unito*, ricorso n. 45245/15, sentenza del 13 febbraio 2020

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) – conservazione di dati biometrici per finalità di polizia

Sussiste una violazione del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU qualora, in seguito ad una condanna per guida in stato di ebbrezza, i dati personali (DNA, impronte digitali e fotografie) di un individuo vengano conservati dalle autorità di polizia a tempo indeterminato, in assenza di motivazioni riferite alla gravità dei precedenti reati ed in mancanza di un'effettiva possibilità di sottoporre a revisione la conservazione di tali dati. Il margine di apprezzamento riservato agli Stati non vale infatti a rendere proporzionata e necessaria in una società democratica una conservazione dei dati non sostenuta da effettive garanzie e sottratta ad ogni riesame.

[Testo della sentenza \(lingua inglese\)](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Trajkovski e Chipovski c. Macedonia del nord*, ricorsi nn. 53205/13 and 63320/13, sentenza del 13 febbraio 2020

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) – conservazione del DNA

La natura indiscriminata del potere di conservare il DNA dei ricorrenti, in quanto condannati penalmente, unitamente all'assenza di garanzie sufficienti, non consente di raggiungere un equo bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati e dà luogo ad un'interferenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita privata, non necessaria in una società democratica.

[Testo della sentenza \(lingua inglese\)](#)

CORTE COSTITUZIONALE

- **Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 5 febbraio 2020**

Liquidazione coatta amministrativa – ragionevole durata del processo – esclusione dal diritto all’equo indennizzo

Non sono fondate, con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 *bis* commi 1 e 2 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, relativi all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione. Il diritto all’equo indennizzo è configurabile solo con riguardo all’eccessiva durata di un ‘processo’, quale esercizio di un’attività giurisdizionale, e non anche con riferimento all’irragionevole protrarsi di un procedimento di carattere meramente amministrativo. Non sussiste disparità di trattamento tra la procedura di fallimento e quella di liquidazione coatta amministrativa, in quanto quest’ultima, perseguendo principalmente finalità di interesse pubblico, presenta delle peculiarità tali da non consentire l’assimilazione tra le posizioni creditorie che scaturiscono dai due predetti istituti. Non esiste un contrasto tra la normativa italiana in oggetto e la sentenza *Cipolletta c. Italia* (2018) della Corte europea dei diritti umani: quest’ultima pronuncia, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale provocato dall’eccessiva durata di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, rappresenta infatti un precedente isolato e strettamente legato alle peculiarità del giudizio in cui è stato pronunciato.

[Testo della sentenza](#)

CORTE DI CASSAZIONE

- **Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020**

Nullità della notificazione – inesistenza – servizio postale privato – direttiva n. 2008/6/CE – riconoscimento di diritti speciali o esclusivi

Non è inesistente, ma nulla, la notificazione di atti processuali effettuata da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la l. 124/2017. L’eventuale sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini

della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta proprio all'assenza dei poteri certificativi, poiché sprovvisto di titolo abilitativo.

A seguito della direttiva n. 2008/6/CE il diritto dell'UE osta al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi ad un operatore postale, sicché non può essere riconosciuta ad un operatore una tutela particolare idonea ad incidere sulla capacità delle altre imprese di esercitare l'attività economica consistente nell'instaurazione e nella fornitura di servizi postali nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti. Il principio ha portata generale: "il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questo rientri o no nel servizio universale, ad uno o a più fornitori incaricati del servizio universale costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale" (Corte di Giustizia, IV sezione, causa C-545/17, *Mariusz Pawlak c. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego*, sentenza del 27 marzo 2019).

[Testo della sentenza](#)

- Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 3643 del 13 febbraio 2020

Adozione c.d. legittimante – art. 44 della L. n. 184/1983 – procedimento di adottabilità – interesse del minore a non recidere il legame con i genitori biologici

Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, proprio perché finalizzato a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante – la quale impone la recisione di ogni legame del minore con il nucleo genitoriale originario – è necessaria una completa indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e sulla capacità genitoriale dei genitori biologici mediante adeguata valutazione tecnica, onde accertare se l'interesse del minore a non recidere il legame con i genitori biologici debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, non essendo la conservazione di detto legame di per sé incompatibile, nel procedimento in esame, con le forme di adozione disciplinate dall'art. 44 e ss. della legge n. 184 del 1983 ed in particolare con l'ipotesi residuale di cui alla lett. d) della disposizione citata (Corte europea dei diritti umani, II sezione, ricorso n.33773/11, *Zhou c. Italia*, sentenza del 21 gennaio 2014 e IV sezione, ricorso n. 52557/14, *S.H. c. Italia*, sentenza del 13 ottobre 2015).

- Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanza n. 5682 del 2 marzo 2020

Competenze speciali ed esclusive delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro – art. 24, comma 2, del regolamento UE n. 1215/2012 – art. 4, comma 1, del regolamento UE n. 1215/2012 – art. 8, comma 1, del regolamento UE n. 1215/2012 – simulazione in atti societari

L'art. 24, comma 1, n. 2, del regolamento CE n. 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. Va invece esclusa l'applicabilità della norma con riferimento ad un'azione di nullità per simulazione di verbali di assemblee societarie aventi ad oggetto aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili, in quanto la stessa non riguarda la verifica della validità degli atti in base al diritto delle società, ma unicamente l'accertamento della corrispondenza tra le volontà dichiarate nei verbali impugnati e quelle effettive, ritenute divergenti.

[Testo della sentenza](#)

- **Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020**

Procreazione medicalmente assistita – rettifica atto di nascita – doppia maternità

Risponde al prevalente interesse del minore nato in seguito al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistite praticate all'estero su richiesta di una coppia omosessuale composta da due donne il legittimo rifiuto dell'ufficiale di stato civile di apportare modifiche all'atto di nascita attraverso l'inserimento, accanto al nominativo della madre biologica, di quello della madre intenzionale, carente del requisito del legame biologico e/o genetico richiesto per la formazione dell'atto di stato civile. Ciò in quanto, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.

[Testo della sentenza](#)

DIRITTO DEL LAVORO

CORTE DI GIUSTIZIA

- **Corte di giustizia, II sezione, cause riunite C-103/18 e C-429/18, *Sánchez Ruiz e Fernández Álvarez e altri contro Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)*, sentenza del 19 marzo 2020**

Successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – direttiva 1999/70/CE

Gli Stati membri non possono escludere dalla nozione di “successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (1999), la situazione di un lavoratore che occupa *ad interim*, con costanza e continuità, sulla base di più nomine, un posto vacante, in assenza di un procedimento di concorso e con rapporto di lavoro implicitamente prorogato di anno in anno (il caso in esame è quello in cui il lavoratore sia stato assunto fino alla copertura in via definitiva del posto vacante ed il suo mantenimento continuato sia conseguenza del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di legge di organizzare entro il termine impartito un procedimento di selezione per coprire tale posto vacante in via definitiva).

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, IV sezione, causa C-344/18, *ISS Facility Services NV contro Sonia Govaerts e Atalian NV, già Euroclean NV*, sentenza del 26 marzo 2020

Direttiva 2001/23/CE – articolo 3, par. 1 – trasferimenti di imprese – mantenimento dei diritti dei lavoratori

In presenza di un trasferimento d’impresa che coinvolge più cessionari, l’articolo 3, par. 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro sono trasferiti a ciascuno dei cessionari, in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione del contratto di lavoro che ne risulta sia possibile o non comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro né pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantito da tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Nell’ipotesi in cui una tale scissione si rivelasse impossibile da realizzare o arrecasse pregiudizio ai diritti di detto lavoratore, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro che ne conseguirebbe sarebbe considerata, ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva, come dovuta al fatto del cessionario o dei cessionari, quand’anche tale risoluzione fosse intervenuta su iniziativa del lavoratore.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, Grande Sezione, Causa C-507/18, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford*, sentenza del 23 aprile 2020

Direttiva 2000/78/CE – parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro – divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro – persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo

La nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro” contenuta all’articolo 3, par. 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva, secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un’associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.

[Testo della sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Cicero e altri c. Italia*, ricorsi nn. 29483/11 e altri, sentenza del 30 gennaio 2020

Art 6 par. 1 CEDU (Equo processo) – applicazione di una nuova legge retroattiva a procedimenti in corso – art. 1, Protocollo 1, CEDU (diritto al rispetto della proprietà) – onere eccessivo e sproporzionato

È stata riscontrata una violazione dell'art 6 par. 1 (equo processo) e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (diritto al rispetto della proprietà) in ragione dell'onere eccessivo e sproporzionato sostenuto dai ricorrenti a causa dell'ingerenza legislativa nei procedimenti in corso (in conformità con quanto già affermato nei casi *Agrati e altri c. Italia, De Rosa e altri c. Italia, Caligiuri e altri c. Italia*).

I ricorrenti, dipendenti ATA trasferiti al MIUR in applicazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, avevano adito i tribunali interni sostenendo che il cambiamento del regime di remunerazione era stato illegittimo e pregiudizievole. Nelle more di tali procedimenti, era stata emanata la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che aveva fornito un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva della legge n. 124/1999 ed aveva dunque determinato il rigetto delle pretese dei ricorrenti da parte dei giudici interni. La nozione di equo processo vieta però al legislatore, se non per motivi imperativi di interesse pubblico, di interferire nei procedimenti in corso determinandone l'esito. Nel caso di specie, l'ingerenza legislativa nell'amministrazione della giustizia non è giustificata da alcun motivo imperativo di interesse generale, ponendosi in contrasto con l'art. 6 par. 1 CEDU. Inoltre, va considerato eccessivo e sproporzionato l'onere sostenuto dai ricorrenti a causa dell'interferenza legislativa nella determinazione dell'esito dei procedimenti interni in esame e, pertanto, sussiste l'ulteriore violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

[Testo della sentenza \(lingua inglese\)](#)

[Traduzione a cura del Ministero della Giustizia](#)

CORTE DI CASSAZIONE

- **Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza n. 6640 del 9 marzo 2020**

Reclutamento del personale a termine nel settore scolastico – reiterazione dei contratti a termine – precariato – violazione del diritto dell'UE

Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, senza preclusione per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria

da danno presunto (in linea con quanto affermato da Corte di Giustizia, I sezione, causa C-494/17, *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR c. Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*, sentenza di giorno 8 maggio 2019).

[Testo della sentenza](#)

DIRITTO PENALE

CORTE DI GIUSTIZIA

- Corte di giustizia, VI sezione, causa C-688/18, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria)*, sentenza del 13 febbraio 2020

Cooperazione giudiziaria in materia penale – direttiva (UE) 2016/343 – articolo 8, paragrafi 1 e 2 – presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo penale

L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che il medesimo non osta ad una normativa nazionale la quale prevede che, nel caso in cui l'imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato da lui nominato, il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l'imputato abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire ad una delle udienze tenutesi nell'ambito del processo, oppure non sia comparso per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, Grande Sezione, causa C-717/2018, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Gent*, sentenza del 3 marzo 2020

Cooperazione giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2002/584/GAI– mandato di arresto europeo – articolo 2, paragrafo 2 – successione di leggi penali

L'articolo 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri esige che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia punito dallo Stato membro emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione prenda in considerazione la legge dello Stato membro nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo e non nella versione in vigore al momento dell'emissione di tale mandato d'arresto.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, III sezione, causa C-234/18, *Komisija za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a.*, sentenza del 19 marzo 2020

Cooperazione giudiziaria in materia penale – procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – decisione quadro 2005/212/GAI

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, *a fortiori*, alla condanna dei presunti autori di tale reato.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di giustizia, Grande sezione, causa C-897/2019 PPU, *Ruska Federacija contro I.N.*, sentenza del 2 aprile 2020

Estradizione verso uno Stato Terzo – accordo SEE – protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l'extradizione

Gli articoli 4 e 36 dell'accordo SEE (accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992) devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea che decide sulla domanda di estradizione verso un Paese terzo di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE non membro dell'Unione europea è tenuto a informare tale ultimo Stato della domanda di estradizione. Lo Stato membro chiamato a decidere sulla domanda di estradizione è inoltre tenuto a trasmettere allo Stato parte dell'accordo SEE

ogni elemento in suo possesso che possa essere d'aiuto a quest'ultimo nel decidere se perseguire penalmente l'interessato e chiederne la consegna. In aggiunta, stante l'obbligo di fiducia reciproca inerente al sistema europeo comune di asilo, compreso il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, è vietato alle autorità dello Stato membro, inclusi i suoi organi giurisdizionali, agire in maniera incompatibile con la concessione dell'asilo che precede l'acquisizione della cittadinanza di tale Stato associato a Schengen. Ciò si applica, al momento dell'esame del rischio per il cittadino dello Stato associato a Schengen di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti o ad un diniego di giustizia, alla data del procedimento dello Stato membro, se estradato verso uno Stato terzo.

Nel caso in cui lo Stato associato a Schengen debba ancora emettere una domanda di estradizione, lo Stato membro non è tenuto a consegnare attivamente il cittadino dello Stato parte dell'accordo SEE in forza dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. In caso di domanda di estradizione, è compito degli organi giurisdizionali dello Stato membro stabilire se, alla luce di tutte le circostanze, la domanda di estradizione offra garanzie contro l'impunità equivalenti all'extradizione verso lo Stato terzo, restando al contempo tenute a conformarsi alla concessione anteriore dell'asilo dello Stato associato a Schengen.

[Testo della sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Magosso e Brindani c. Italia*, ricorsi nn. 59347/11, sentenza del 16 gennaio 2020

Art. 10 (libertà di espressione) – diffamazione – libertà di stampa

Sussiste una violazione dell'articolo 10 CEDU in relazione alla condanna per diffamazione dei ricorrenti, un giornalista ed un direttore editoriale, seguita alla pubblicazione di un articolo relativo all'omicidio del giornalista Walter Tobagi, avvenuto nel 1980 ad opera di un gruppo terroristico vicino alle Brigate Rosse. Si tratta, infatti, di un'ingerenza nel loro diritto alla libertà di espressione non "necessaria in una società democratica", in particolare in quanto si trattava di un articolo in cui venivano riportate, in buona fede e a seguito di verifica dei fatti, dichiarazioni di un terzo, né può assumere rilievo dirimente il

fatto che la versione riportata nell'articolo fosse difforme rispetto alla verità appurata nel processo.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

[Traduzione a cura del Ministero della giustizia](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Felloni c. Italia*, ricorso n. 44221/14, sentenza del 6 febbraio 2020

Art. 6 CEDU (Equo processo) – procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione – omessa ed insufficiente motivazione – art. 7 CEDU (Principio di irretroattività della legge penale) – nuova legge che limita il riconoscimento delle circostanze attenuanti

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è venuta meno all'obbligo di garantire un esame effettivo delle questioni sollevate dal ricorrente, in violazione del principio di equo processo (art. 6 par. 1 CEDU); non è stata, invece, riscontrata una violazione dell'art. 7 par. 1 CEDU (principio di legalità) in quanto si è ritenuto che il ricorrente non sia stato penalizzato dall'applicazione retroattiva di una legge penale più severa.

Il ricorrente, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza, aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di precedenti penali, causato dall'applicazione retroattiva della legge 24 luglio 2008 n. 125. La Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso, asserendo che i motivi d'impugnazione riguardavano questioni di fatto. La violazione è determinata dal fatto che il giudice di legittimità non ha fornito al ricorrente una risposta sull'asserita applicazione retroattiva di una nuova legge nonostante tale questione costituisse uno dei principali motivi di ricorso. La questione controversa, sollevata per la prima volta in Cassazione, richiedeva una risposta specifica ed esplicita che consentisse al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto (*rectius*, della pronuncia di inammissibilità).

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 7 par. 1, viene ritenuto che l'applicazione retroattiva della nuova legge non abbia penalizzato il ricorrente, in quanto la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata il risultato di un bilanciamento di tutti gli elementi rilevanti già in base alla precedente normativa.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

[Traduzione a cura del Ministero della Giustizia](#)

- Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Buturuga c. Romania*, ricorso n. 56867/15, sentenza di giorno 11 febbraio 2020

Art. 3 e art. 8 CEDU – cyber-violenza come forma di violenza domestica – violenza contro le donne – diritto alla riservatezza della corrispondenza

Dagli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) CEDU deriva per gli Stati l'obbligo positivo di prevenire e sanzionare il fenomeno della violenza domestica, il quale comprende anche i casi di *cyber-violenza* perpetrata attraverso l'utilizzo abusivo degli account social, l'intromissione nel computer, lo *stalking* via web e l'acquisizione, manipolazione e condivisione di dati e immagini senza il consenso della persona offesa. In linea con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), il fenomeno della violenza domestica deve essere trattato in modo diverso rispetto alle altre forme di violenza. Ne consegue che, interpretando il caso esclusivamente dalla prospettiva della violenza ordinaria, le autorità rumene non hanno offerto una tutela adeguata ed effettiva alla ricorrente. La *cyber-violenza*, oltre a configurare una violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, va considerata come una forma di violenza contro le donne, con la conseguenza che, nel caso in cui sia posta in essere dal partner, non può essere trattata alla stessa stregua dei casi di violenza ordinaria, dovendo invece essere ricondotta alla più grave fattispecie della violenza domestica.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Fabris e Parziale c. Italia*, ricorso n. 41603/13, sentenza del 19 marzo 2020

Art. 2 CEDU (diritto alla vita) – decesso all'interno di un istituto penitenziario – obblighi positivi

Va esclusa la responsabilità delle autorità italiane per la morte di un detenuto avvenuta in seguito all'inalazione volontaria di gas fornito per cucinare. Non sussiste infatti violazione dell'elemento sostanziale di cui all'art. 2 CEDU, poiché non è stato accertato né che le autorità fossero state in grado di prevedere l'esistenza di un rischio immediato per la vita del detenuto, né l'omissione delle misure che potevano ragionevolmente attendersi da esse al fine di impedirne la morte. Non sussiste neppure una violazione dell'elemento procedurale dell'art. 2 CEDU, in quanto è stato ritenuto che le autorità abbiano agito con la diligenza richiesta e che la mancanza di celerità dell'indagine non fosse sufficiente per ritenere integrata la violazione.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

[Traduzione a cura del Ministero della Giustizia](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Barletta e Farnetano c. Italia*, ricorso n. 55431/09, sentenza del 26 marzo 2020

Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) – presunta negligenza medica – mancata tempestività del sistema giudiziario nazionale – violazione dell’obbligo procedurale

Sussiste una violazione degli obblighi procedurali in materia di salute (art. 8 CEDU) in relazione al procedimento di accertamento di una presunta negligenza medica del personale sanitario, occorsa durante il ricovero della prima ricorrente per il parto del figlio, il secondo ricorrente, circostanza che avrebbe causato danni fisici permanenti a quest’ultimo. Gli artt. 2 e 8 CEDU implicano, sul piano procedurale, la realizzazione di un sistema giudiziario efficace e indipendente che permetta di stabilire la causa del decesso o delle lesioni all’integrità fisica di un individuo entro un termine ragionevole. Nel caso di specie, il procedimento penale non è stato condotto in maniera sufficientemente tempestiva (10 anni), considerando l’oggetto della causa e la gravità delle conseguenze che hanno interessato la vita del secondo ricorrente; neppure la durata del procedimento civile, ancora in corso (pendente da 8 anni), può ritenersi giustificata dalle circostanze della causa, determinando invece uno stato di “incertezza logorante non soltanto per la parte richiedente, ma anche per i professionisti della salute interessati”.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

[Traduzione a cura del Ministero della giustizia](#)

- Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Dragan Petrović c. Serbia*, ricorso n. 75229/10 sentenza del 14 aprile 2020

Art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) – ingerenza nella vita privata – indagini preliminari – raccolta di materiale biologico – mancanza di una disposizione di legge interna

Il prelievo forzato di un campione di saliva per l’esecuzione dell’esame del D.N.A. ai fini di un’indagine penale, se non previsto specificamente da una norma di legge in vigore all’epoca dei fatti, rappresenta un’ingerenza illecita nella sfera privata dell’individuo tutelata dall’art. 8 CEDU. La conformità ad una specifica previsione di legge rappresenta, infatti, uno dei tre criteri per valutare l’ammissibilità dell’ingerenza statale nella vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, insieme alla sussistenza di uno scopo legittimo e alla necessità in una società democratica. Non assume rilievo il consenso del ricorrente, in quanto espresso in base alla minaccia costituita dal provvedimento dell’autorità giudiziaria ed alla conseguente possibilità che il prelievo fosse eseguito contro la sua volontà e con la forza.

[Testo della sentenza](#)

CORTE COSTITUZIONALE

- Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2 febbraio 2020

Irretroattività – legge n. 3/2019 – misure alternative alla detenzione – art. 7 CEDU

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, lettera b) della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale.

È altresì costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso (pronuncia conforme alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sull'estensione delle garanzie di cui all'art. 7 della CEDU e, in particolare, a Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Del Rio Prada c. Spagna*, ricorso n. 42750/09, sentenza del 21 ottobre 2013).

[Testo della sentenza](#)

- Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 5 febbraio 2020

Liquidazione coatta amministrativa – ragionevole durata del processo – esclusione dal diritto all'equo indennizzo

In materia di liquidazione coatta amministrativa, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 *bis* commi 1 e 2 e dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, relative all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione. Il diritto all'equo indennizzo, secondo il diritto vivente, è infatti configurabile solo con riguardo all'eccessiva durata di un 'processo', quale esercizio di un'attività giurisdizionale, e non anche con riferimento all'irragionevole protrarsi di un procedimento di carattere meramente amministrativo. Inoltre, non sussiste disparità di trattamento tra la procedura di fallimento e quella di liquidazione coatta amministrativa,

in quanto quest'ultima, perseguendo principalmente finalità di interesse pubblico, presenta delle peculiarità tali da non consentire l'assimilazione tra le posizioni creditorie che scaturiscono dai due predetti istituti. Non sussiste un contrasto tra la normativa italiana in oggetto e la sentenza *Cipolletta c. Italia* (2018) della Corte europea dei diritti umani; quest'ultima pronuncia, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale provocato dall'eccessiva durata di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, rappresenta infatti un precedente isolato e strettamente legato alle peculiarità del giudizio in cui è stato pronunciato.

[Testo della sentenza](#)

CORTE DI CASSAZIONE

- Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 8544 del 3 marzo 2020

Associazione a delinquere di stampo mafioso – concorso esterno – sentenza della Corte EDU Contrada c. Italia – prevedibilità della condanna – estensibilità delle pronunce della Corte europea dei diritti umani

I principi stabiliti dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Contrada c. Italia*, ricorso n. 66655/13, emessa in data 14 aprile 2015 non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, posto che tale sentenza non è una sentenza pilota e non è espressione di consolidata giurisprudenza europea in ordine all'interpretazione e applicazione del principio di accessibilità e prevedibilità della legge penale *ex art. 7 CEDU*.

[Testo della sentenza](#)

- Cassazione penale, VI sezione, sentenza n. 9582 del 10 marzo 2020

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera – mandato di arresto europeo – consegna successiva ad altro Stato membro – assenso dello Stato che ha disposto la iniziale consegna – autorità competente

In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità italiana che, dopo avere ricevuto in consegna il detenuto a seguito dell'emissione di detto mandato, lo consegna successivamente ad altro Stato membro dell'Unione a norma dell'art. 25 l. n. 69 del 2005, è tenuta ad accertare se il necessario assenso a tale ultima consegna da parte dello Stato

che ne ha disposto quella iniziale provenga dall'organo giudiziario competente sulla base delle regole specificamente contemplate dall'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e, qualora si tratti di un ufficio del pubblico ministero, se nel relativo ordinamento sia prevista la possibilità di attivare un controllo successivo, avvalendosi di rimedi impugnatori.

[Testo della sentenza](#)

- **Cassazione penale, III sezione, sentenza n. 12640 del 22 aprile 2020**

Edilizia – lottizzazione abusiva – effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere di lottizzazione eseguite – confisca – violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

In tema di lottizzazione abusiva, l'effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio nonché la ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca. Trattasi in questo caso di misura eccessiva perché ritenuta sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti umani, come interpretato da Corte europea dei diritti umani, Grande camera, *G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia*, ricorsi nn. 1828/06 e altri 2, sentenza del 28 giugno 2018; l'applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva, prevista dalla legge italiana, è in contrasto con il richiamato principio, poiché non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso, né di bilanciare lo scopo legittimo sottostante ed i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione, in modo da incidere meno pesantemente sul diritto di proprietà.

[Testo della sentenza](#)

FOCUS IMMIGRAZIONE

CORTE DI GIUSTIZIA

- **Corte di giustizia, V sezione, causa C-836/18, *Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contro RH*, sentenza del 27 febbraio 2020**

Articolo 20 TFUE – cittadinanza dell’Unione europea – cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un Paese terzo

Uno Stato membro non può respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata da parte di un cittadino di uno Stato terzo, che sia coniuge di un cittadino dell’Unione europea, provvisto di cittadinanza dello stesso Stato membro, e che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo fatto che detto cittadino dell’Unione non disponga, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza aver prima verificato che il rapporto di dipendenza, che intercorre tra i due, non sia di natura tale da costringere il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione europea, nel caso in cui non venga concesso il diritto di soggiorno al coniuge. Non si ravvisa un rapporto di dipendenza laddove i coniugi siano tenuti alla convivenza in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea.

[Testo della sentenza](#)

- **Corte di giustizia, I sezione, PG contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivata, causa C- 406/18, sentenza del 19 marzo 2020**

Rinvio pregiudiziale – politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale – direttiva 2013/32/UE – articolo 46, par. 3 – articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – assenza del potere di riforma delle decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale – normativa nazionale che prevede l’obbligo di statuire entro un termine di 60 giorni

L’articolo 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che conferisce ai giudici soltanto il potere di annullare le decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale, con esclusione di quello di riformarle. Tuttavia, in caso di rinvio del fascicolo all’autorità amministrativa competente, occorre che sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza di annullamento. Inoltre, qualora un giudice nazionale abbia constatato, dopo aver effettuato un esame completo ed *ex nunc* di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal

richiedente la protezione internazionale, che, in applicazione dei criteri previsti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, a tale richiedente deve essere riconosciuta una siffatta protezione, ma un'autorità amministrativa adotti successivamente una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale del richiedente interessato, detto giudice, qualora il diritto nazionale non gli conferisca alcun mezzo che gli consenta di far rispettare la sua sentenza, deve riformare tale decisione dell'autorità amministrativa non conforme alla sua precedente sentenza e sostituire ad essa la propria decisione riguardo alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se del caso, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tale senso.

L'articolo 46, par. 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impone al giudice investito di un ricorso avverso una decisione di rifiuto di una domanda di protezione internazionale un termine di sessanta giorni per statuire, a condizione che tale giudice sia in grado di garantire, entro un termine siffatto, l'effettività delle norme sostanziali e delle garanzie procedurali riconosciute al richiedente dal diritto dell'Unione. In caso contrario, detto giudice è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che fissa il termine per la decisione e, scaduto tale termine, a rendere la propria decisione il più rapidamente possibile.

[Testo della sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- Corte Europea dei diritti umani, I sezione, *Jeddi c. Italia*, ricorso n. 40086/14, sentenza del 9 gennaio 2020

Condotta negligente del richiedente protezione internazionale – controllo dell'immigrazione – articolo 5, par. 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza

Il collocamento in un centro di identificazione e di espulsione del richiedente protezione internazionale sprovvisto di documento d'identità e negligente nel fornire alle autorità informazioni circa l'esistenza o l'esito di procedimenti volti a regolarizzare la sua permanenza sul territorio nazionale non integra una violazione dell'art. 5, par. 1 CEDU. È infatti responsabilità del richiedente avviare e perseguire i procedimenti volti ad ottenere la regolarizzazione della permanenza sul territorio nazionale. La condotta negligente e

disinteressata del richiedente rispetto a tali procedimenti, unitamente a quella di ingresso irregolare nel territorio di uno Stato confinante, con conseguente espulsione, può legittimamente esporre lo stesso a misure di detenzione volte al controllo dell'immigrazione ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera f) CEDU.

[Testo della sentenza \(lingua francese\)](#)

- **Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *N.D. e N.T. c. Spagna*, ricorsi nn. 8675/15 e 8697/15, sentenza del 13 febbraio 2020**

Articolo 4 Protocollo n. 4 CEDU – divieto di espulsioni collettive di stranieri – non-refoulement

I respingimenti dei migranti alle frontiere terrestri, protette da tre linee di recinzione, che separano la città autonoma di Melilla, enclave spagnola, ed il Regno del Marocco non costituiscono violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti umani. L'adozione del provvedimento di respingimento, infatti, è una diretta conseguenza della condotta dei ricorrenti, che si sarebbero consapevolmente posti in una situazione di illegalità, scegliendo di non utilizzare canali regolari di ingresso. Le stesse considerazioni valgono in relazione all'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 4 del Protocollo n. 4: la mancanza di una procedura individualizzata, nonché l'impossibilità di accedere a un mezzo di ricorso interno a carattere effettivo, conseguono alla stessa condotta dei ricorrenti volta ad ottenere un ingresso irregolare sul territorio dello Stato.

[Testo della sentenza \(lingua inglese\)](#)

- **Corte di giustizia, III sezione, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, *Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca*, sentenza del 2 aprile 2020**

Rifiuto di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale – generici motivi di sicurezza interna decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601

La Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca devono essere ritenute inadempienti rispetto all'obbligo di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che sarebbero state in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio, in forza delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601 – che hanno istituito misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia – nonché inadempienti rispetto all'ulteriore obbligo di ricollocazione su di esse incombenti in forza delle medesime predette decisioni. Tali Stati

membri non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna, né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione per sottrarsi all'esecuzione di tale meccanismo.

[Testo della sentenza](#)

CORTE DI CASSAZIONE

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 625 del 15 gennaio 2020**

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

L'integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l'assenza di condanne penali non rilevano come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n.2119 del 30 gennaio 2020**

Protezione internazionale – allontanamento dal territorio dell'U.E.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, allorché lo straniero richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell'U.E. per almeno tre mesi, la successiva domanda presentata presso un altro Stato membro va considerata come nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 2558 del 4 febbraio 2020**

Diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – vulnerabilità del richiedente – lesione del diritto alla salute

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui *ratione temporis* sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso

di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la *ratio* della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 2954 del 7 febbraio 2020**

Protezione sussidiaria – elementi sopravvenuti all'emigrazione

In tema di protezione sussidiaria, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità; è infatti irrilevante che la situazione pericolosa di danno grave possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal Paese di origine e del pari ininfluenza è il motivo che aveva determinato la partenza.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 2960 del 7 febbraio 2020**

Richiesta di protezione internazionale – condizioni del Paese di transito del richiedente protezione – violazione dei diritti umani – permesso di soggiorno per motivi umanitari

Qualora il richiedente alleghi, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, un legame significativo con un Paese di transito (nella specie la Libia) ove si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, tale elemento costituisce di per sé una circostanza rilevante ai fini dell'esame della domanda di protezione, considerata la possibile esistenza di accordi di riammissione o altre intese che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 4384 del 20 febbraio 2020**

Richiedente asilo – vittima di tratta – rapporto EASO – protezione internazionale – protezione umanitaria

Laddove nella valutazione della richiesta di protezione internazionale il Giudice del merito non tenga conto delle circostanze emergenti nelle dichiarazioni della richiedente, che sia stata vittima di tratta e di abusi, sussiste il vizio di nullità della decisione per omessa motivazione e violazione delle norme poste a disciplina degli istituti della protezione internazionale. Nel caso in esame, gli elementi non considerati dal Giudice di prime cure vengono invece adeguatamente illustrati nei rapporti redatti dalle Organizzazioni internazionali, da EASO e dall’Autorità Anti-tratta nazionale, prospettando una reale condizione di soggezione alla tratta della richiedente asilo.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 5437 del 27 febbraio 2020**

Richiesta di protezione internazionale – decreto di espulsione – invalidità – sospensione dell’efficacia

La richiesta di protezione internazionale formulata dallo straniero successivamente all’adozione del decreto di espulsione non determina l’invalidità sopravvenuta del medesimo decreto, ma soltanto la sospensione della sua efficacia, giacché l’ipotesi della invalidità contrasterebbe con l’esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (Grande Sezione, causa C-601/15, *J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, sentenza del 15 febbraio 2016), di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell’espulsione a seguito dell’eventuale rigetto della richiesta stessa.

- **Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 5936 del 3 marzo 2020**

Minore straniero non accompagnato – accertamento dell’età

Nel procedimento teso all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull’età effettiva, ma costituiscono presupposto di attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico. In ipotesi di dubbio sull’età, il tribunale per i minorenni deve avvalersi dell’accertamento sanitario indicante il margine di errore ed i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all’età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell’età, è applicabile la regola presuntiva della minore età.

- **Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 6573 del 9 marzo 2020**

Protezione sussidiaria – matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (il caso riguardava un cittadino maliano di sesso maschile, musulmano e poligamico, che aveva allegato di temere di essere ucciso dai familiari anziani ove, facendo ritorno al proprio villaggio, non avesse contratto matrimonio anche con la vedova del proprio fratello).

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 7546 del 27 marzo 2020**

Protezione internazionale – dichiarazioni del richiedente – credibilità

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni, atomisticamente esaminate, insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del 'beneficio del dubbio', come si desume dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, letto alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella, del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa, di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

- **Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 7878 del 16 aprile 2020**

Protezione internazionale – Sezione specializzata in materia di immigrazione – magistrati onorari

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerati, il principio di

immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Tribunale di Genova, XI sezione civile, decreto del 4 febbraio 2020

Permesso di soggiorno per motivi umanitari – rilevanza dei motivi umanitari – articolo 5, comma 6, del d. Lgs. n. 286/1998

In tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e ai fini dell'applicabilità dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286/1998 (nella versione *ratione temporis* vigente), è necessario tener conto: 1) della storia personale che porta lo straniero a lasciare il proprio Paese; 2) della eventuale situazione di insicurezza e tensione del Paese di origine; 3) del percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico e culturale nel Paese di arrivo. La possibilità che il ricorrente possa richiedere un permesso per motivi di lavoro giustifica ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria. Infatti, le concrete opportunità di ottenere un permesso per motivi di lavoro, unitamente al lungo tempo trascorso dalla partenza e alle condizioni di seria insicurezza del Paese di origine, espongono lo straniero ad un grave danno in caso di rimpatrio forzato. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento, ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. La positiva valutazione delle circostanze di cui sopra, unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia, concretizzano pertanto una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286/1998.

- Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, ordinanza n. 132 del 14 febbraio 2020

Articolo 19, comma 2, lett. d-bis TUI – permesso di soggiorno per cure mediche – patologia di particolare gravità – impossibilità di usufruire dell'assegno di invalidità

In sede di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis del testo unico immigrazione, deve ritenersi che, ai fini del rilascio del permesso per cure mediche, è richiesta esclusivamente la sussistenza di una patologia di particolare gravità che rende necessario nell'immediato un percorso di cura per la tutela della salute e della vita del cittadino straniero. In particolare, deve trattarsi di patologie pericolose

nell'immediato o suscettibili di aggravamento in futuro cui corrispondono prestazioni sanitarie che non possono essere differite o che sono essenziali per scongiurare aggravamenti che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita nell'ipotesi di un rientro nel Paese di origine. Quanto al *periculum in mora*, oltre alla possibile compromissione del diritto di salute, va tenuta in considerazione anche l'impossibilità per il ricorrente di usufruire dell'assegno di invalidità, quale suo unico mezzo di sostentamento, posto che tale assegno è erogato dall'Inps allo straniero qualora in possesso di un valido titolo di soggiorno.

- **Tribunale di Bari, I sezione civile, ordinanza del 28 febbraio 2020**

Articolo 13 del D.L. n. 113/2018 – requisiti per l'iscrizione anagrafica – permesso di soggiorno temporaneo – pregiudizio da mancato rilascio del permesso di soggiorno temporaneo – articolo 6, comma 7, TUI

La mancata iscrizione anagrafica del titolare di permesso di soggiorno richiedente asilo – sebbene l'art. 13 del d.l. n.113/2018 abbia previsto che anche in caso di mancata iscrizione nei registro anagrafico il richiedente possa accedere a diversi servizi essenziali – rappresenta fonte di pregiudizio irreparabile, rilevante ai fini della concessione di un provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in quanto comporta una grave compromissione di alcuni importanti diritti, quali: la possibilità di accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2015; la possibilità di accedere e ottenere un numero di partita I.V.A. ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), d. lgs 633/1972; la mancata decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992.

- **T.A.R. Marche, I sezione, ordinanza n. 172 del 9 marzo 2020**

Questione di legittimità costituzionale – art. 12 comma 6, d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018

Va sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art 33 Cost., dell'art. 12, comma 6, d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, visto che la disposizione transitoria salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualità, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 erano stati già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualità, non vi siano stati ammessi per mancanza di posti.

- Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, decreto n. 3974/2020-1 del 21 aprile 2020

Domanda reiterata di protezione internazionale – sospensione dell'efficacia esecutiva – decreto di inammissibilità – articolo 35 bis comma 4 d.lgs. 25/08 – gravi e circostanziate ragioni – emergenza sanitaria Covid-19 – tutela della salute individuale e collettiva

In relazione all'eccezionale situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da virus Covid-19 e alla luce delle misure conseguentemente adottate dal Governo per contrastare la situazione epidemiologica, va accolta, a tutela della salute individuale e collettiva, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di inammissibilità emesso dalla Commissione Territoriale di Milano sulla domanda di protezione internazionale reiterata. In presenza di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dell'articolo 35 *bis* comma 4 d. lgs. 25/08, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può infatti essere sospesa, dovendosi considerare, nell'esame del *periculum*, anche la situazione di emergenza sanitaria. Inoltre, il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di inammissibilità, comporterebbe la revoca del permesso di soggiorno temporaneo del ricorrente e la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); di conseguenza, il cittadino straniero avrebbe accesso alle sole cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali e non gli sarebbe consentito obbedire alle prescrizioni dell'Istituto Superiore di Sanità adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia.